

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non

utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.